

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2315

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLASANTO, BERRY, COLLESELLI, CANESTRARI, PENAZZATO, CERVONE,
MAROTTA VINCENZO, BIMA, DURAND DE LA PENNE, VILLA RUGGERO,
COLOMBO VITTORINO, SCALIA**

Presentata l'8 luglio 1960

Valutazione della inidoneità fisica dei mutilati ed invalidi di guerra ai fini dei normali avanzamenti di carriera del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com'è noto, nelle assunzioni da parte di tutti gli enti pubblici e privati è riservata un'aliquota di posti ai mutilati ed invalidi di guerra per tener conto delle benemerienze da questi acquisite verso la Patria e per evitare che per le loro minorazioni fisiche fossero posposti a tutti gli altri nelle assunzioni in impieghi di qualsiasi genere, con il risultato di rimanere disoccupati, data la persistente disoccupazione del nostro Paese.

La legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre a quanto sopra, stabilisce per questa benemerita categoria un diritto di precedenza nei normali avanzamenti delle loro carriere, a parità dell'insieme di tutti gli altri meriti.

Quest'ultima norma viene praticamente negletta nelle promozioni di alcune carriere

di dipendenti delle ferrovie dello Stato, perché si chiede il requisito della idoneità fisica per determinate mansioni.

Ciò danneggia enormemente i mutilati ed invalidi di guerra.

Nella stessa carriera il fisicamente idoneo a mansioni inferiori deve, di massima, ritenersi tale anche per mansioni superiori; ma in casi speciali in cui ciò non fosse, i mutilati ed invalidi potrebbero anche farsi cambiare carriera e qualifica a norma dell'articolo 49 dello stato giuridico approvato con legge n. 425, del 26 marzo 1958.

Si renderebbe giustizia ad un gruppo di cittadini senza alcun aggravio per il bilancio dell'Amministrazione ferroviaria.

Per questo si raccomanda di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le minorazioni fisiche dei mutilati ed invalidi di guerra, riconosciute ai fini della pensione e dell'assegno relativo, non costi-

tuiscono remora nei normali sviluppi di carriera dei dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Ove dette minorazioni non consentissero l'utilizzazione dell'invalido di guerra nelle funzioni proprie della qualifica a cui dovrebbe essere promosso, l'interessato può domandare di essere trasferito in una categoria diversa, a norma dell'articolo 49 dello stato giuridico, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

La presente norma si applica in tutti i casi e quindi anche per i vincitori dei concorsi banditi in applicazione delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471.